

Ebook gratuito

LA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

E-book aggiornato al 08/11/2023



Autore: **Antonino Salvaggio**

FISCO [7]

Sommario

La gestione dei proventi e delle dichiarazioni fino alla data del 31 dicembre 2022.....	3
Lo staking.....	3
Lo yield farming.....	4
Il mining.....	4
Gli airdrop.....	5
La legge di Bilancio 2023.....	5
Quali sono le novità della legge di bilancio 2023?	5
La definizione di cripto-attività	6
Cosa comprende la definizione di cripto-attività data dalla legge di bilancio 2023?	7
Le varie definizioni di valuta virtuale che si sono susseguite nel corso del tempo.....	8
Le nuove norme sulle cripto-attività	11
La tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati dalle cripto-attività	12
Irrilevanza fiscale degli scambi cripto vs cripto	14
Determinazione della plusvalenza	15
Rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 con versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023.....	16
Come va versata l'imposta sostitutiva?.....	16
Modalità di recupero delle minusvalenze	18
Successione e donazione di cripto-attività.....	18
Le cripto-attività possono essere oggetto di donazione?	20
Imposta di bollo	21
L'obbligo di monitoraggio e la compilazione del quadro RW	23
Quali sono i dati da inserire nel quadro RW?.....	24
La regolarizzazione delle cripto-attività per gli anni pregressi (30 novembre 2023).....	25
Quando scade il termine per la regolarizzazione?	26
Il modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.....	27
Come versare l'imposta sostitutiva dovuta sui valori oggetto di regolarizzazione?	34
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023.....	35
Conclusioni.....	35

Nel mondo sempre più digitale di oggi, le criptovalute stanno sempre più emergendo nell'ambito delle finanze e degli investimenti. Queste forme di valute digitali decentralizzate, stanno anche cambiando il modo in cui concepiamo il denaro, le transazioni finanziarie e persino l'intero sistema economico globale.

Basti pensare che nel 2022, il livello di capitalizzazione aveva raggiunto circa 730 miliardi di euro e su **Coinmarketcap**, la piattaforma che raccoglie i dati di tutte le criptovalute presenti sul mercato, il numero di criptovalute censite cresce ogni giorno sempre di più.

La ragione di questa crescita esponenziale delle criptovalute è dovuta al fatto che questi asset possono essere potenzialmente redditizi (sia per chi li crea, sia per chi decide di utilizzarli come forma di investimento) e sempre più individui ed enti si avventurano nel mondo delle criptovalute.

Purtroppo, però, la mancanza di un'adeguata cornice normativa volta a regolare il mondo delle criptovalute genera incertezze e lacune, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista fiscale.

Fino ad oggi, infatti, sul piano fiscale, le varie problematiche fiscali esistenti sull'argomento sono state colmate dalle varie risposte e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, che si sono rivelate comunque insufficienti a chiarire in maniera completa, unitaria e organica i numerosi dubbi.

Di seguito riepiloghiamo le **principali risoluzioni** e **risposte ad interpelli** che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel corso del tempo, che ricordiamo, restano sempre circoscritti unicamente alle diverse fattispecie dichiarate dagli istanti negli interpelli:

- **risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016** sul trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi alle criptovalute: in buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate, supportata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa 264/14 del 22 ottobre 2015, ha associato l'attività di intermediazione in criptovalute alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera E della direttiva 2006/112/CE;
- **risposta ad interpello n. 788/2021** sulla detenzione di valute virtuali mediante wallet digitali con possesso di chiavi private e obblighi di monitoraggio;
- **risposta ad interpello n. 397/2022** sul trattamento fiscale dei redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva;
- **risposta ad interpello n. 433/2022** sulla tassazione dell'attività di staking di criptovalute;
- **risposta all'interpello n. 437/2022 (pubblicata il 26 agosto 2022)** a rettifica della precedente **risposta all'interpello n. 433 del 24 agosto 2022** (tassazione dello staking di criptovalute);

- **risposta ad interpello n. 507/2022** sul trattamento ai fini IVA dell'emissione e sulla vendita di utility token;
- **risposta ad interpello n. 508/2022** sul trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA dell'attività di mining di criptovalute;
- **risposta all'interpello n. 515/2022** sulla tassazione dell'attività di mining di criptovalute;

La gestione dei proventi e delle dichiarazioni fino alla data del 31 dicembre 2022

Nel corso del tempo, le diverse pronunce dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ai vari interpelli presentati dai contribuenti, hanno fatto da guida sul comportamento da adottare nelle diverse fattispecie. È il caso dei proventi derivanti dallo **staking**, dallo **yield farming**, dal **mining** e dagli **airdrop**.

Lo staking

Cos'è lo staking? Con questo termine si indica un processo con il quale vengono bloccate le cripto-attività per un determinato periodo di tempo per contribuire a sostenere il funzionamento di una blockchain in cambio di una quota delle commissioni di transazione. In buona sostanza, si tratta di una tipica attività delle criptovalute, direttamente collegata alle caratteristiche tecniche della blockchain.

La creazione del nuovo blocco avviene attraverso un processo di validazione e convalida che utilizza le stesse criptovalute già esistenti. Le criptovalute utilizzate in questo processo, pur restando nel wallet dei detentori, subiscono un temporaneo vincolo di indisponibilità, per il quale il "possessore" viene remunerato con altre criptovalute.

L'attività di staking è uno dei tanti servizi messi a disposizione dai fornitori di servizi di criptovalute, i quali fungono da intermediari, trattenendo una commissione come corrispettivo per l'utilizzo del sistema informatico, e accreditano sul wallet virtuale dell'utente le criptovalute che gli spettano come tornaconto.

Ai fini fiscali, il trattamento derivante dal vincolo di indisponibilità è stato oggetto di analisi specifica da parte della prassi. L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 437/22 considera applicabili, per l'attività di staking, le previsioni dell'articolo 44 comma 1 lettera H del TUIR, norma di chiusura dei redditi di capitale, con la quale si assimilano alla fattispecie *"gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale"*, in quanto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, *"per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale"*.

L'attività di staking **viene quindi considerata dalla prassi un reddito di capitale**, ragion per cui il contribuente potrà comportarsi di conseguenza nell'adempire agli obblighi fiscali. La remunerazione in criptovalute dell'attività di staking, se accreditata sul wallet tenuto presso una società italiana, sarà soggetta a ritenuta a titolo d'acconto del 26% ex articolo 26 comma 5 del DPR 600/73. Con la nuova legge di Bilancio 2023, i proventi dello staking passano da redditi di capitale a redditi diversi di natura finanziaria.

Il fornitore di servizi di criptovalute (exchange) residente in Italia, che accredita al contribuente italiano, persona fisica fuori dall'attività d'impresa, delle criptovalute derivanti da attività di staking, dovrà assumere il ruolo di sostituto d'imposta e applicare una ritenuta a titolo d'acconto del 26%. L'imposta dovrà essere poi definita in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione I-A, dedicata ai redditi di capitale, del quadro RL del modello Redditi PF.

Lo yield farming

Lo yield farming, conosciuto come **liquidity mining**, è una modalità di guadagno di criptovalute che utilizza i propri fondi in criptovalute. Per la sua peculiarità lo yield farming è simile allo staking di criptovalute. Lo yield farming (letteralmente *"coltivare rendimento"*) permette di ottenere ricompense aggiuntive attraverso l'impiego delle proprie criptovalute. In buona sostanza, il detentore di criptovalute presta i suoi fondi ad operatori specializzati che attraverso gli *smart contract* impiegano i fondi in attività di investimento. Gli yield farmer spostano le criptovalute in continuazione tra diverse piattaforme di prestiti per massimizzare i rendimenti.

Come ricompensa per il servizio, il detentore riceve commissioni sotto forma di criptovalute! Ai fini fiscali, le attività come lo yield farming sono considerate come *"altri proventi"* e generando reddito sono soggette a tassazione.

Il mining

Il mining è l'attività che consente di validare nuove transazioni sulla blockchain. Il processo di mining consente di generare nuove criptovalute attraverso una ricompensa al *"minatore"* che per prima ha validato una transazione attraverso la risoluzione di un difficile problema matematico basato su un algoritmo crittografico hash.

Per il fisco, l'impossibilità di individuare l'esistenza di un servizio personalizzato prestato dal miner a beneficio di uno specifico beneficiario consente di ritenere il mining non rilevante ai fini IVA in quanto connotato dall'assenza di un legame sinallagmatico. Per quanto concerne le imposte dirette, le remunerazioni dei miner concorrono alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati e ai fini IRAP concorrono alla formazione del valore della produzione.

Gli airdrop

Un airdrop crypto è una strategia di marketing adottata da molte startup per promuovere il proprio progetto ed il rispettivo nuovo token. In buona sostanza, consiste nella distribuzione gratuita della criptovaluta nativa agli utenti attuali o potenziali al fine di diffondere l'uso e l'impiego dello stesso token.

Generalmente, gli utenti per ottenere gli airdrop devono completare semplici attività promozionali, come diventare follower della startup sui social network o condividere post specifici sui social network favorendo il “*passaparola*”. Ai fini fiscali, gli airdrop sono soggetti a tassazione e rappresentano proventi fiscalmente rilevanti al pari dello staking e del farming.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni non risultano più attuali.

La legge di Bilancio 2023

Alla fine del 2022, per rispondere all'esigenza di regolamentare il mondo delle criptovalute, è intervenuta la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) con l'introduzione di alcune norme che hanno l'obiettivo di chiarire quantomeno i principali aspetti fiscali in ordine alla tassazione dei redditi conseguiti con le criptovalute.

L'ampia diffusione delle criptovalute tra i contribuenti e la loro varietà riflettono una complessità così elevata del fenomeno “cripto” che rende difficile categorizzare le diverse situazioni e le diverse fattispecie riscontrabili sul mercato in modo generico, standard e in astratto.

In questo contesto, è possibile individuare varie attività che, sebbene facciano uso della stessa tecnologia (DLT, distributed ledger technologies), presentano differenze significative nella loro natura e nell'aspetto giuridico.

Quali sono le novità della legge di bilancio 2023?

La legge di Bilancio 2023 dedica infatti diversi commi al mondo delle criptovalute, introducendo, per la prima volta nel nostro paese, delle disposizioni organiche al nostro sistema fiscale.

In particolare: viene data una **definizione fiscale delle crypto-attività**, viene prevista una disposizione ad hoc che regola la **tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati dalle crypto-attività**, viene stabilita l'**irrilevanza degli scambi crypto vs crypto**, purché si tratti di crypto-attività aventi caratteristiche e funzionalità omogenee, vengono definite delle metodologie di **determinazione delle plusvalenze**, vengono previste delle **modalità di recupero delle minusvalenze**, vengono definite le modalità di comportamento in caso di **successione e donazione di crypto-attività**, viene regolata la gestione dei proventi e delle dichiarazioni fino alla data del 31 dicembre 2022, viene introdotta l'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività e che comportano eventuali obblighi di

comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore, vengono ribaditi gli **obblighi di monitoraggio** (quadro RW), viene introdotta una **regolarizzazione delle crypto-attività per gli anni pregressi**.

La definizione di crypto-attività

La legge di bilancio 2023 ha incluso le crypto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche e ha definito le metodologie di determinazione delle plusvalenze realizzate sulle crypto-attività.

In primis, vediamo la **definizione** di **“crypto-attività”** introdotta dalla legge di bilancio 2023. Per **crypto-attività** si intende *una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*.

Questa è la definizione data dalla nuova lettera c-sexies dell'articolo 67, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. A chi ha un minimo di esperienza con il mondo delle criptovalute, questa definizione non appare del tutto nuova. La definizione data dalla nuova norma infatti viene ripresa dalla definizione condivisa a livello internazionale dai seguenti documenti e regolamenti:

- regolamento europeo sui mercati in crypto-attività, il cosiddetto **MICAR o MiCA**;
- pacchetto legislativo dell'Unione europea di rafforzamento della normativa antiriciclaggio;
- raccomandazioni del **GAFI (Gruppo di azione finanziaria)** dell'edizione del mese di marzo 2022;
- **Cripto Asset Reporting Framework (CARF)** dell'**OCSE**, destinato a regolare lo scambio di informazioni automatico internazionale in materia fiscale.

L'attuale scenario ha visto una rapida ascesa dell'uso delle criptovalute per una vasta gamma di investimenti e utilizzi finanziari. Una delle caratteristiche principali delle criptovalute è che possono essere trasferite e detenute senza l'intervento di intermediari finanziari tradizionali (banche e istituti di credito) e senza che alcuna amministrazione centrale abbia controllo delle transazioni effettuate, al contrario di come avviene con i tradizionali prodotti finanziari.

L'uso delle criptovalute negli scambi o negli investimenti genera una serie di problemi come il rischio di attività di riciclaggio o altri illeciti e aumenta le probabilità che le criptovalute siano utilizzate al fine di evadere le imposte.

Il settore delle criptovalute ha creato inoltre nuove figure professionali, nuovi intermediari e nuovi fornitori di servizi (provider di crypto-asset e di wallet), i quali ad oggi non sono regolamentati o sono soggetti solamente a controlli normativi limitati.


Ecco allora che allo scopo di ridurre i rischi legati a questo nuovo settore in espansione, si è rilevata l'esigenza di una regolamentazione e lo sviluppo di un sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi in relazione alle cripto-attività.

Cosa comprende la definizione di cripto-attività data dalla legge di bilancio 2023?

La definizione di cripto-attività data dalla legge di bilancio 2023 comprende sia i **token fungibili** sia quelli **non fungibili (NFT)** fra i quali quelli che rappresentano diritti su oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisiche o attività finanziarie.

Nell'ambito delle cripto-attività è possibile individuare diverse attività che, pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica. Ad esempio, non tutte le cripto-attività hanno natura finanziaria!

Dal punto di vista tecnico, le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del **registro distribuito** (DLT = Distributed ledger technologies). La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l'archiviazione delle informazioni in blocchi che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili.



Le cripto-attività a ciclo chiuso che sono usate solamente come mezzo di pagamento verso commercianti all'interno di un network o un ambiente definito per beni e servizi specifici e che hanno la stessa natura dei voucher (mancando il requisito della negoziabilità) non assumono rilevanza.

Le varie definizioni di valuta virtuale che si sono susseguite nel corso del tempo

La definizione che la legge di bilancio 2023 dà alle criptovalute si differenzia dalle precedenti definizioni introdotte nell'ordinamento giuridico italiano per esigenze tributarie. Di seguito le definizioni di "valuta virtuale" date dal **D.Lgs n. 231/2007** (*legge antiriciclaggio*) e dal **D.Lgs n. 184/2021** (*lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*).

Definizione di **valuta virtuale** data dall'art. 1, comma 2, lett. qq del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007 (*legge antiriciclaggio*)

Valuta virtuale: rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

La suddetta definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurre tali strumenti a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un valore, la natura digitale di tale rappresentazione e quella di non essere emesse né garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica.

Definizione di **valuta virtuale** data dall'art. 1, comma 1, lett. d del D.Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021 (*lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*)

Valuta virtuale: rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Ecco invece la definizione contenuta nella legge di Bilancio 2023 che usa il più generico termine di "*cripto-attività*":

Definizione di **cripto-attività** data dall'art. 67, comma 1, lett. c sexies del TUIR

Cripto-attività: per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Come si può osservare, ci si allontana dalla locuzione di "**valuta virtuale**" in favore della locuzione "**cripto-attività**".

La definizione di cripto-attività data dalla legge di Bilancio 2023 contempla sia la **rappresentazione digitale di valore** che la **rappresentazione digitale di diritti**. Sono comprese nella definizione di cripto-attività le criptovalute (intese come **currency token**, i **security token** e gli **utility token**) e i **non-fungible token** (NFT).

Currency token: i **currency token** o **payment token** (token di pagamento) sono monete digitali utilizzate come mezzi di scambio di beni o servizi, ed eventualmente anche come riserva di valore e unità di misura (esempio di token è bitcoin).

Security token: i **security token** (chiamati anche “**investment token**” o “**equity token**”) sono rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (diritto agli utili, ad esempio) e/o di diritti amministrativi (diritti di voto su determinate materie).

Un **security token** rappresenta una quota dell’ente che emette il token e gli investitori che acquistano i security token sperano di ottenere nel tempo un profitto dall’investimento effettuato.

Dal punto di vista tecnico, i security token sono emessi su una blockchain e per questo ne ereditano l’efficienza, la trasparenza e la velocità, mentre sul fronte della regolamentazione, essendo molto simili alle security tradizionali, i security token beneficiano di misure di regolamentazione da parte dei governi che offrono una maggiore protezione dalle frodi.

Utility token: gli **utility token** sono rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare.

Gli utility token nascono invece per uno specifico scopo, come ad esempio, la possibilità di usare il token su una piattaforma per fruire di un particolare vantaggio o riscattare un servizio speciale o di favore. Vengono utilizzati nell’ambito delle ICO (Initial Coin Offerings, tradotto in italiano “offerta di moneta iniziale”) per suscitare interesse nei prodotti o servizi dell’ente emittente il token.

NFT: gli **NFT (non fungible token)** sono token unici e riconoscibili nati per rappresentare asset digitali (come ad esempio opere d’arte digitali, biglietti per eventi o altro) o per certificare proprietà fisiche reali e opere d’arte fisiche.

Per spiegare in modo semplice cosa sono i **non-fungible token**, possiamo dire che sono dei **certificati di proprietà digitale** che possono contenere un’opera come un’immagine (GIF o JPEG ad esempio), un file Mp3 o una skin per videogames sul quale si gode del diritto di proprietà.

Per comprendere appieno dobbiamo avere chiaro il concetto di **non fungibilità**. Un token non fungibile è un bene digitale unico che incorpora al suo interno uno o più dati digitali, che **non può essere scambiato con un altro token identico**. Ogni token non fungibile infatti viene creato con un codice interno univoco scritto sulla blockchain e visibile da tutti. Il creatore di questo token gode del diritto di proprietà ed il token stesso contiene al suo interno il riferimento al suo creatore (che tutti possono visualizzare sulla blockchain).

Con un NFT, il creatore è in grado di trasferire elementi di certezza, immediatezza e condivisione anche ad altri tipi di contenuti digitali, come immagini, frammenti di video, suoni e altri beni digitali. I contenuti vengono integrati all’interno del blocco di informazioni, acquisendone pertanto le medesime caratteristiche.

L'acquirente di un NFT diviene titolare di uno smart contract incorporato nella blockchain che attribuisce unicità ad un token. Con l'acquisto del non-fungible token si trasmette solo la proprietà del bene cui il certificato è riferito e non anche i diritti di utilizzazione economica.

Arrivati a questo punto, la differenza tra una criptovaluta ed un NFT non dovrebbe essere così difficile da comprendere.

Una qualsiasi criptovaluta come Bitcoin può essere scambiata per un'altra criptovaluta in maniera imparziale (a parità di valore). Un NFT non può essere scambiato per un altro. Per effettuare uno scambio occorre prima vendere il proprio token e, con le criptovalute ricavate, comprarne uno nuovo, proprio come si farebbe con un quadro o un'opera d'arte.

I Non-Fungible Token vengono negoziati nei cosiddetti marketplace, speciali piattaforme web strutturate in modo da garantire la continuità e lo spessore delle transazioni di tali strumenti. Sul marketplace compaiono gli NFT disponibili e gli acquirenti interessati fanno delle offerte. Quando il venditore ne accetta una, la piattaforma si occupa del trasferimento dei fondi dal wallet dell'acquirente a quello del venditore.

Tali piattaforme rendono molto più agevole la remunerazione e lo scambio di opere creative digitali, senza l'intermediazione di soggetti terzi e con la possibilità di intervenire con maggiore efficacia e velocità nei riguardi dei fenomeni di contraffazione.

E dal punto di vista tecnico?

Dal punto di vista tecnico, qualunque "asset" rientrante in una delle suddette tipologie di cripto-attività è costituito da stringhe di codici digitali criptati che vengono generati mediante algoritmi informatici. Lo scambio di tali codici digitali criptati tra gli utenti avviene tramite la blockchain. Per tale ragione, tali attività hanno natura esclusivamente "digitale".

Le nuove norme sulle cripto-attività

Nel contesto delle recenti modifiche legislative, è fondamentale avere chiarezza sui nuovi riferimenti normativi che orienteranno il nostro approccio alle questioni importanti. Per questa ragione ho riepilogato nella tabella seguente i nuovi riferimenti di legge che guideranno il nostro percorso in questa materia in evoluzione.

Le nuove norme del TUIR

Articolo 67

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

....omissis...

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Articolo 68

9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

La tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati dalle cripto-attività

Con la nuova disciplina, la tassazione delle criptovalute trova la sua collocazione all'interno del Testo Unico Imposte sul Reddito, D.P.R. 917/76 con l'aggiunta all'articolo 67, comma 1, dopo la lettera c-quinquies la lettera c-sexies.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti (blockchain) o tecnologie equivalenti "costituiscono" redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del TUIR, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività.

Le plusvalenze e i proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di 2 mila euro nel periodo d'imposta. Al di sotto di tale soglia, plusvalenze e introiti non assumono rilevanza fiscale. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. Attualmente, non è ancora definito con chiarezza quale documentazione prodotta dal contribuente possa essere considerata certa e precisa.

Chiunque abbia un minimo di esperienza con il mondo delle criptovalute sa quanto possa essere complesso ricostruire il costo di acquisto di una particolare criptovaluta. Questo può essere dovuto alla natura decentralizzata delle cripto-attività e al fatto che diversi exchange (le piattaforme dove si scambiano le criptovalute) nati in passato, oggi non esistono più.

Inoltre, il detentore delle criptovalute per preservare il valore delle stesse, spesso ricorre a scambi cripto contro cripto, oppure allo spostamento di token e coin da un exchange all'altro (*arbitraggio di criptovalute*) o verso wallet diversi detenuti su blockchain diverse o su fornitori di servizi diversi.

Mentre gli asset normali vengono solitamente acquistati e venduti attraverso il medesimo intermediario, per le cripto-attività la "normalità" è tutt'altra. È consueto che si acquisti una cripto-attività su una piattaforma per poi spostarla su un proprio portafoglio digitale (wallet), scambiarla attraverso un sistema di smart contract che non fa riferimento ad un soggetto giuridico identificato per poi trasferire quanto ottenuto su un altro intermediario differente da quello precedente.

L'utente che si trovi ad operare in questo modo non otterrebbe mai dal proprio fornitore di servizio centralizzato una documentazione che riesca a giustificare contabilmente e puntualmente la sua operatività.

Tutti questi movimenti rendono difficoltoso risalire alla determinazione del costo storico delle crypto. Ci si chiede se a tale scopo, ai fini fiscali, è sufficiente ripescare dai propri archivi l'e-mail ricevuta dall'exchange al momento della conferma di acquisto della criptovaluta.

A tal fine viene in aiuto il comma 133 della Legge di Bilancio 2023 che prevede di assumere come costo di acquisto il valore della criptovaluta alla data del 1° gennaio 2023. Ne parleremo in uno dei successivi paragrafi.

I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Per quanto concerne il calcolo delle plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto crypto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le plusvalenze si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5 del TUIR.

Viene naturale chiedersi perché, nonostante il fatto che la nuova disciplina delle criptovalute sia tracciata dal 2023, per la legge di Bilancio la normativa ha efficacia retroattiva (ex tunc)?

Non è forse vero che in forza degli **articoli 1 e 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente** (Legge 27 luglio 2000, n. 212), la legge tributaria non dispone che per l'avvenire?

Articolo 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente - *“Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.*

Articolo 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente - Efficacia temporale delle norme tributarie: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.*

Irrilevanza fiscale degli scambi crypto vs crypto

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni. Lo scambio tra valute virtuali ne è esempio classico. Assume rilevanza fiscale invece l'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o l'acquisto di un'altra crypto-attività o la conversione di una criptovaluta in euro o in una valuta estera.

Quindi, nonostante i dubbi che la norma lascia, si potrebbe benissimo ritenere che se un soggetto abbia venduto *bitcoin* contro *ethereum*, realizzando una plusvalenza, questa tassazione sarà differita. Se invece, lo stesso soggetto abbia venduto *bitcoin* contro *tether dollar*, ritenuto che questa criptovaluta non ha la medesima funzione di *bitcoin*, la transazione sarà soggetta a tassazione.

Per capire la differenza, dobbiamo sapere che il *tether dollar* usato nell'esempio sopra è una stablecoin. Una **stablecoin** è una criptovaluta il cui valore è legato a quello di un asset di riserva stabile, come una moneta fiat nazionale (il dollaro ad esempio), oppure a un bene esterno. Il termine stablecoin trae origine dall'unione delle due parole: **stable** (stabile) e **coin** (moneta).

Lo scopo principale delle stablecoin è quello di effettuare transazioni. Mentre le tradizionali criptovalute sono utilizzate soprattutto come investimento (nella speranza che il loro valore aumenti con il passare del tempo) le stablecoin sono usate come valuta di pagamento, bypassando gli istituti di credito e i loro tempi di attesa per il trasferimento di fondi.

La tecnologia delle stablecoin permette di effettuare transazioni immediate, godendo di una facilità di scambio non indifferente e di una grande trasferibilità, molto più velocemente del tradizionale sistema bancario.

Una stablecoin legata al prezzo o al valore di un asset necessita di un sistema di ancoraggio (chiamato in gergo **pegging**), in cui il valore della medesima stablecoin è agganciato (ancorato) al valore di un'altra valuta che è considerata affidabile e stabile.

In maniera semplicistica, il funzionamento di una stablecoin si basa sull'accumulo del capitale nella valuta di riferimento, presso un soggetto terzo che assume il ruolo di custode. Vengono quindi emessi i token che vengono venduti sul mercato, con il rapporto di 1:1 (un token vale una quantità della valuta che è stata utilizzata come sottostante).

L'ancoraggio ad un asset stabile (come una valuta fiat) non risponde alle logiche di domanda e offerta tipica delle criptovalute. Si dice infatti che l'ancoraggio è attuato **off-chain** e cioè al di fuori della blockchain (fuori del circuito della criptovaluta).

Determinazione della plusvalenza

In economia, il concetto di plusvalenza si riferisce all'utile che deriva dalla vendita di un'attività (titolo, immobile o altro) che è aumentata di valore rispetto al momento dell'acquisto. La differenza positiva tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita è appunto la plusvalenza.

Una plusvalenza, quindi, si verifica quando il valore di un'attività finanziaria aumenta tra il **momento in cui viene acquistata** ed il **momento in cui viene venduta**.

Acquisto un titolo al prezzo di 100 dollari

Vendo il titolo al prezzo di 120 dollari

Ho realizzato una **plusvalenza** di 20 dollari

Poniamo ad esempio il caso di avere acquistato 5 azioni dal costo unitario di 100 dollari. Se dopo 6 anni le stesse azioni valgono 120 dollari, significa che il valore delle mie azioni è passato da 500 dollari a 600 dollari. La differenza tra il valore attuale (600 dollari) ed il valore di acquisto (500 dollari) costituisce una plusvalenza.

Questa plusvalenza, finché non si realizza la vendita delle azioni, è latente. Di fatto, il valore delle azioni potrebbe precipitare da un momento all'altro, diminuendo la plusvalenza o addirittura generando una minusvalenza.

Nel momento in cui avviene la vendita delle azioni, si realizza la plusvalenza vera e propria. A questo punto, la plusvalenza è normalmente soggetta a tassazione.

Le plusvalenze generate dalle cripto-attività costituiscono una specifica categoria di redditi diversi di natura finanziaria e sono quindi **soggette ad una tassazione del 26%**. In sintesi, questo significa che chi realizza ad esempio una plusvalenza di 15.000 euro dalla vendita di cripto-attività, dovrà versare un'imposta di 3.900 euro all'Agenzia delle Entrate.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 con versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data dell'1 gennaio 2023 può essere assunto, anziché il costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, a condizione che il suddetto valore sia assoggettato ad **imposta sostitutiva delle imposte sul reddito** in misura pari al **14%**.

La rideterminazione del costo o valore d'acquisto avviene valutando le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, con le quotazioni rilevate dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto, da analogo piattaforma dove le cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

L'assunzione del valore fiscalmente rideterminato quale valore di acquisto delle cripto-attività non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR.

Come va versata l'imposta sostitutiva?

L'**imposta sostitutiva** deve essere versata con modello di pagamento unificato F24. Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva derivante dall'attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, per consentire il versamento di quanto dovuto, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

"1715" denominato *"Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - regime dichiarativo"*;

"1716" denominato *"Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - regime di risparmio amministrato e gestito"*;

"1717" denominato *"Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*;

"1727" denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, con

l'indicazione nel campo *"Anno di riferimento"*, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *"AAAA"*.

Per il codice tributo **"1716"**, occorre indicare altresì nel campo *"Rateazione/regione/prov/mese rif"* il mese cui si riferisce il versamento, nel formato *"O0MM"*.

In caso di utilizzo del codice tributo 1717, gli eventuali interessi dovuti sono cumulati al tributo stesso.

L'imposta sostitutiva va versata con le seguenti modalità:

- in un'**unica soluzione** entro il 15 novembre 2023 (Articolo 2 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 pubblicato in G.U del 29 settembre 2023 n. 228 che dispone il rinvio al 15 novembre del termine precedentemente fissato al 30 settembre 2023);
- con **versamento rateale fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo**, a partire dalla prima che va versata entro il 15 novembre 2023; sulle rate successive vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo.

Modalità di recupero delle minusvalenze

Le plusvalenze realizzate sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate (nuovo comma 9 bis aggiunto all'articolo 68 del TUIR dalla legge di Bilancio 2023).

Nello specifico, se durante il periodo d'imposta le minusvalenze realizzate superano le plusvalenze ottenute per oltre 2.000 euro, tale eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

In pratica, se un contribuente in un anno effettua una sola compravendita di una criptovaluta e guadagna la somma di 1.500 euro, il contribuente non è tenuto a pagare le tasse. Se lo stesso contribuente, in un anno solare ha effettuato 10 operazioni guadagnando in totale la somma di 3.000 euro, ma sempre nello stesso anno effettua un'operazione in cui ci rimette la somma di 10.000 euro, egli nulla dovrà al fisco perché il bilancio è in negativo di 7.000 euro.

Le minusvalenze realizzate possono essere usate nei 4 anni successivi alla data di realizzazione per pagare meno tasse! In buona sostanza, le minusvalenze superiori ai 2.000 euro possono essere dedotte esclusivamente sulle plusvalenze di cripto-attività, iniziando con l'anno corrente ed eventualmente portandole nelle dichiarazioni successive.

In merito alla franchigia, a scanso di equivoci, ribadiamo che la stessa non si riferisce alla singola operazione ma all'anno solare.

Successione e donazione di cripto-attività

Il progresso tecnologico ha provocato effetti significativi anche dal punto di vista successorio e le criptovalute e gli NFT stanno assumendo un ruolo da protagonisti. I problemi che derivano dal rapporto di **successione** e **asset digitali** sono stati già affrontati da diversi giuristi e studiosi della materia.

Le chiavi delle criptovalute sono conservate dal detentore in un portafoglio elettronico (cosiddetto wallet), che contiene l'indirizzo che identifica in maniera univoca l'utilizzatore. Alla chiave pubblica è legata, tramite un algoritmo matematico, una chiave privata (mantenuta segreta) che permette di accedere alle proprie criptovalute.

I wallet, a differenza dei normali conti correnti bancari, possono essere gestiti autonomamente dal proprietario, senza l'ausilio di alcun intermediario, garantendo un buon grado di anonimato e riservatezza.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero e altre criptovalute contenute in un wallet si possono definire **beni digitali a contenuto patrimoniale** che si caratterizzano per il loro

valore economico intrinseco e per la facoltà di utilizzazione economica che attribuiscono al titolare.

Il sistema di circolazione delle cripto-attività è l'aspetto che principalmente interessa il diritto delle successioni e, in particolare, il **passaggio generazionale della ricchezza digitale** dal defunto agli eredi.

Se le cripto-attività sono detenute presso un exchange, l'acquisizione del possesso non dovrebbe rivelarsi particolarmente complesso dal momento che possono applicarsi le norme previste per l'accesso all'account del defunto, anche contattando il supporto o l'assistenza dell'exchange e, a richiesta, producendo idonea documentazione (ad esempio il certificato di morte, etc.).

Se le cripto-attività sono detenute attraverso un wallet software, per entrare in possesso delle stesse, i principali problemi sono legati all'accesso al dispositivo dove è installato il software di custodia della chiave privata e al software stesso che è protetto dalla procedura di autenticazione.

Se le cripto-attività sono detenute attraverso un wallet fisico (hardware), sarà necessario recuperare il dispositivo stesso e la password di accesso alla chiave privata o alle funzionalità del dispositivo.

In caso di **acquisto per successione**, la legge di Bilancio 2023 dispone solamente che si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

La **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023** chiarisce che tra i beni e i diritti oggetto dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito devono considerarsi ricomprese anche le cripto-attività, come definite più sopra nel corso di questa trattazione.

Ai fini della **determinazione della relativa base imponibile** occorre fare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 secondo cui la base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 9, comma 2 e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

La successione non comporta il calcolo delle plusvalenze. Tuttavia, le cripto-attività così come le attività finanziarie saranno soggette all'imposta di successione. Nel caso di acquisto per successione, il beneficiario assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Le crypto-attività possono essere oggetto di donazione?

Le crypto-attività possono essere oggetto di donazione? Certamente! Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute sono sempre più spesso accettate come donazioni per sostenere la ricerca scientifica da fondazioni e associazioni di vario tipo.

La tecnologia che sta alla base delle criptovalute, la blockchain, se utilizzata in modo aperto, sicuro e trasparente, può essere applicata molto bene al mondo del no profit e alle organizzazioni di beneficenza, garantendo processi sempre più trasparenti, tracciabili ed efficienti.

E non solo! Chiunque può donare il proprio wallet ad una terza persona. Oggetto di una donazione può essere qualsiasi cosa che si trovi nel patrimonio del donante, e quindi, anche una criptovaluta, un NFT o un wallet può essere tranquillamente donato.

Per questo tipo di donazione, non vi è nemmeno la necessità di un atto solenne, essendo di fatto una donazione di tipo manuale ove il requisito della forma è sostituito dalla trasmissione del possesso.

In caso di **acquisto per donazione**, la legge di Bilancio 2023, dispone che si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. In mancanza, il costo è pari a zero. In buona sostanza, il beneficiario della donazione, dovrà considerare come prezzo di acquisto delle criptovalute ricevute, quello sostenuto dal donante.

La **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023** precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, rilevano in Italia le crypto-attività detenute presso prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007, residenti in Italia, nonché quelle detenute su supporto di archiviazione che si trova nel territorio dello Stato.

Alle crypto-attività oggetto di donazione, si applica il medesimo criterio di valorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. La base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data della donazione stessa.

Tale valore può essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è stata originariamente acquistata la crypto-attività o da analogo piattaforma dove le medesime crypto-attività sono negoziabili.

Nel caso in cui il de cuius o il donante siano residenti in Italia, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti vivi esistenti.

Nel caso in cui il de cuius o il donante non risultino residenti in Italia all'apertura della successione o alla data della donazione, per il principio della territorialità, ai fini

dell'applicazione dell'imposta assumono rilievo solo i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale.

Imposta di bollo

A partire dall'1 gennaio 2023, la legge di Bilancio 2023 introduce l'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.

L'imposta di bollo si applica nella misura del **2 per mille annui del valore delle cripto-attività in occasione delle comunicazioni periodiche alla clientela.**

Viene previsto che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione, per cui l'imposta si applica nella misura del 2 per mille annuo anche se non viene inviata alcuna comunicazione alla clientela.

Il valore da assoggettare all'imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del predetto valore si deve far riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari.

In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o siano archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista **l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività** detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi (IVA FE).

L'imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Pertanto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.

Su questo ultimo aspetto che si legge nella legge di bilancio 2023 però occorre una precisazione. Le criptovalute non possono essere archiviate su chiavette, pc e smartphone. Esse sono *“archivate”* e *“circolano”* esclusivamente nella blockchain di riferimento.

Solo i wallet possono trovare posto sulle chiavette, sui pc e sugli smartphone. I wallet (o portafogli digitali) non conservano le criptovalute, ma si limitano ad archiviare le chiavi e gli indirizzi per accedere alle criptovalute e per trasferirle all'interno della blockchain.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, il valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

In assenza del predetto valore occorre fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

E per quanto riguarda l'imposta? L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate.

Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Per quanto riguarda il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi relativi all'imposta sul valore delle cripto-attività si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta sul valore delle cripto-attività, occorre utilizzare il modello di pagamento unificato F24 ed il codice tributo da utilizzare è il **"1727"** denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*.

L'obbligo di monitoraggio e la compilazione del quadro RW

In ossequio alla disciplina sul monitoraggio fiscale che si applica ai detentori di strumenti finanziari esteri, i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività sono tenuti alla segnalazione delle stesse nella predisposizione della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 167 del 1990 e successive modifiche stabilisce che *“le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuto agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u) e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*.

Sulla base dell'articolo citato, l'Amministrazione Finanziaria, già in passato, con documenti di prassi e con le istruzioni ai modelli dichiarativi, ha affermato che l'obbligo di compilazione del **quadro RW** del modello **Redditi PF** si estende ai soggetti che detengono valute virtuali.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, peraltro, l'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio va riferito a tutte le valute virtuali detenute dal contribuente, ivi incluse quelle di cui il contribuente detenga direttamente la chiave privata.

Inoltre, tale adempimento ricorre anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Pertanto, continua ad essere oggetto di **compilazione nel quadro RW** la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione e conservazione.

Nel quadro RW va compilato un rigo per ogni portafoglio o conto digitale o altro sistema di archiviazione o conservazione. Non devono essere indicate invece le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'autorità di pubblica sicurezza, di avere smarrito o avere subito il furto delle chiavi private.

La regolarizzazione delle cripto-attività per gli anni pregressi (30 novembre 2023)

Nel disciplinare il trattamento fiscale delle cripto-attività, la legge di Bilancio 2023, dedica alcuni commi (dal 140 al 143) a chi voglia regolarizzare la propria posizione fiscale, se in passato si siano realizzati redditi con le cripto-attività.

La regolarizzazione delle cripto-attività non prevede alcuna causa di non punibilità ma resta ferma la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite nelle cripto-attività. Viene precisato inoltre che la regolarizzazione delle cripto-attività produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività emerse e sulla riduzione delle sanzioni amministrative in tema di monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione non vale a escludere l'accertamento di una eventuale evasione fiscale il cui frutto sia stato impiegato in investimenti in criptovalute. In merito alle specifiche condizioni di regolarizzazione, le norme prevedono la possibilità di far emergere le suddette attività, detenute **entro la data del 31 dicembre 2021**, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione, secondo un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza, i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare un'**istanza di emersione e regolarizzare la propria posizione fiscale**.

Per l'omesso adempimento dell'obbligo di monitoraggio (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi) le nuove norme prevedono il **versamento della sanzione nella misura ridotta pari allo 0,5%** per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate (art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990).

Se oltre ad aver omesso il monitoraggio fiscale, si siano realizzati redditi nel periodo di riferimento, le norme prevedono la facoltà di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva nella misura del 3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Quando scade il termine per la regolarizzazione?

Il comma 138 della legge 197/2022 non fissa però alcuna data entro la quale presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 131.

Sempre con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, si legge nella legge di bilancio, saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza. In buona sostanza, la legge di Bilancio non fissa il termine entro il quale avvalersi della sanatoria.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell'istanza arriva solo il 7 agosto 2023. Con il provvedimento di cui al prot. n. 290480/2023, vengono fornite le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.

Con il provvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate approva il **modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività** di cui all'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, unitamente alle **relative istruzioni** e ad uno **schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria**.

Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di "staking", o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell'anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.

È possibile regolarizzare anche i redditi derivanti da altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Il modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi è composto dal **frontespizio** contenente l'**informativa sul trattamento dei dati personali**, dalle sezioni contenenti i **dati identificativi del soggetto richiedente**, il **codice fiscale dei soggetti collegati**, i **dati rilevanti per la determinazione del valore delle cripto-attività**, gli **importi dovuti per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi**, e i **dati del pagamento delle imposte sostitutive e delle sanzioni dovute**.

Il modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività e dei relativi redditi



MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO-AVVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI

(Articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle entrate per le finalità previste per la regolarizzazione delle crypto-attività ed i relativi redditi di cui all'art. 1, commi da 138 a 142, legge 29 dicembre 2022, n. 197. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Base giuridica	L'art. 1, commi da 138 a 142, legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la regolarizzazione per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle crypto-attività e i redditi derivanti dalle stesse. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di regolarizzazione delle crypto attività, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle crypto-attività ed i relativi redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Trasferimenti di dati extra UE	L'Agenzia delle entrate si impegna a non eseguire alcun trasferimento di dati personali fuori dallo SEE e verso Paesi che non garantiscono un livello adeguato di tutela in assenza di garanzie adeguate e di effettuare tali trasferimenti unicamente nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della protezione dei dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati alternativamente tramite: <ul style="list-style-type: none"> - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate; - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza; - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma; - posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it; - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it . La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

**SEZIONE I
SOGGETTI
COLLEGATI**

Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale

**SEZIONE II
CRIPTO ATTIVITA'
DETENUTE**

Anno d'imposta	Valore delle cripto-valute al momento del realizzo	Valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell'anno	Valore delle altre cripto attività al momento del realizzo	Valore delle altre cripto attività al 31 dicembre dell'anno
2016	1 <input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
2017	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
2018	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
2019	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
2020	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00
2021	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00

**SEZIONE III
IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

Redditi non dichiarati

Anno d'imposta	Imposta sostitutiva
2016	1 <input type="text"/> ,00
2017	<input type="text"/> ,00
2018	<input type="text"/> ,00
2019	<input type="text"/> ,00
2020	<input type="text"/> ,00
2021	<input type="text"/> ,00

**SEZIONE IV
SANZIONE**

Violazioni Monitoraggio Fiscale

Anno d'imposta	Sanzione
2016	1 <input type="text"/> ,00
2017	<input type="text"/> ,00
2018	<input type="text"/> ,00
2019	<input type="text"/> ,00
2020	<input type="text"/> ,00
2021	<input type="text"/> ,00

**SEZIONE V
DATI
DEL PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE E
DELLE SANZIONI**

Data			Importo
giorno	mese	anno	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00

Sezione I - Soggetti collegati

Le istruzioni precisano che in tale sezione devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con le cripto-attività detenute in relazione alle quali si intende avvalere della procedura di regolarizzazione.

Sezione II - Cripto-attività detenute

Occorre indicare il valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e di quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali per le omissioni dei redditi sulle stesse realizzati nonché derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute.

Le **colonne 1 e 2** devono essere compilate per **indicare il controvalore delle cripto-valute detenute**, in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l'omessa indicazione nel quadro RW e/o dei relativi redditi.

Le **colonne 3 e 4** devono essere compilate per **indicare il controvalore delle altre cripto-attività detenute**, in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l'omissione dei relativi redditi.

Colonna 1 - Valore delle cripto-valute al momento del realizzo: con riferimento a ciascun anno d'imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle criptovalute al momento del realizzo. Il controvalore in euro deve essere determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute.

Colonna 2 - Valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell'anno: con riferimento a ciascun anno d'imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le criptovalute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Colonna 3 - Valore delle altre cripto-attività al momento del realizzo: con riferimento a ciascun anno d'imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività al momento del realizzo. Il controvalore in euro deve essere determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-attività.

Colonna 4 - Valore delle altre cripto-attività al 31 dicembre dell'anno: con riferimento a ciascun anno d'imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-attività in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Sezione III - Imposta sostitutiva

Il contribuente che intende regolarizzare l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le criptovalute, realizzati in uno degli anni d'imposta di riferimento deve barrare la casella "Redditi non dichiarati".

Coloro che intendono accedere alla **procedura di regolarizzazione** devono indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva (3,5 per cento sulla somma dei valori indicati alle colonne 1, 2, 3 e 4 della Sezione II).

Sezione IV - Sanzione

La casella "Violazioni monitoraggio fiscale" deve essere barrata dai contribuenti che intendono regolarizzare l'omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in uno degli anni d'imposta di riferimento.

I contribuenti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare l'ammontare della sanzione ridotta pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate, pari alla somma dei valori indicati alla colonna 1 e alla colonna 2 della Sezione II.

Chi ha omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le criptovalute, nonché i redditi derivanti dalle stesse, deve compilare le Sezioni II, III e IV.

Sezione V - Dati del pagamento delle imposte e sanzioni

In questa sezione devono essere indicati i dati del pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute, da effettuarsi entro la data di presentazione dell'istanza (30 novembre 2023).

Allegato 3

L'allegato n. 3 riguarda lo schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione relativi all'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività. In particolare la relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:

1. Sezione "introduzione"

In tale sezione il richiedente fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dalla regolarizzazione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.

2. Prospetto di riconciliazione

In tale sezione va inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello.

3. Soggetti collegati

In tale sezione vanno fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati, indicati nella Sezione I del "Modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi" di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

4. "Cripto-attività"

In tale sezione va dettagliato in maniera analitica il valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività indicato alle colonne 1, 2, 3 e 4 della Sezione II del "Modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi", con indicazione di quelle detenute alla data del 31 dicembre e/o cedute nel corso del periodo d'imposta.

Per facilitare la ricostruzione del valore indicato nella suddetta Sezione II dovrà essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31 dicembre, se ancora detenute a tale data.

Allegato 4

L'allegato n. 4 riguarda le specifiche tecniche per l'invio dell'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione.

L'istanza di regolarizzazione firmata digitalmente con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell'istanza.

La e-mail di posta elettronica certificata di trasmissione dell'istanza, della quietanza di versamento, della relazione di accompagnamento e della documentazione dovrà necessariamente contenere nell'oggetto, separati da un trattino “_”, il riferimento alla regolarizzazione delle cripto-attività di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il codice fiscale del soggetto richiedente; nel caso di invio multiplo, il numero progressivo dell'invio rispetto al numero totale delle e-mail di posta elettronica certificata da inviare (ad esempio 1 di 4), come segue: Regolarizzazione_cripto_CODICEFISCALE_1_4.

Il messaggio di posta elettronica certificata non potrà superare la dimensione massima di 100 MB. Qualora la documentazione da trasmettere, anche attraverso l'utilizzo di una bassa risoluzione finalizzata al contenimento delle dimensioni, fosse maggiore dei limiti indicati, si dovrà procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica certificata.

Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione

Abruzzo (dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Basilicata (dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Bolzano (dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Calabria (dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Campania (dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Emilia-Romagna (dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Friuli Venezia Giulia (dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Lazio (dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Liguria (dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Lombardia (dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Marche (dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Molise (dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Piemonte (dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Puglia (dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Sardegna (dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Sicilia (dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Toscana (dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Trento (dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Umbria (dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Valle d'Aosta (dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
Veneto (dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

Come versare l'imposta sostitutiva dovuta sui valori oggetto di regolarizzazione?

Con la **risoluzione n. 50/E del 9 agosto 2023**, l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Elide, delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I **codici tributo** istituiti sono i seguenti:

"1718" denominato *"Emersione delle cripto-valute - articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale"*

"1719" denominato *"Emersione delle cripto-attività - articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione"*.

I suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità:

- la sezione **"contribuente"** va valorizzata con i campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"* del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **"erario ed altro"** devono essere indicati nel campo *"tipo"* la lettera "R", nel campo *"elementi identificativi"* nessun valore, nel campo *"codice"* uno dei due codici tributi di cui sopra, nel campo *"anno di riferimento"* l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA" e nei campi *"codice ufficio"* e *"codice atto"* nessun valore.

Il punto 7.1 del provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023 stabilisce che il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24 ed è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023

Con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate fa una panoramica sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022 e fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 126 a 147 della Legge di Bilancio 2023.

In particolare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate come primo step si occupa di inquadrare il fenomeno delle criptovalute in ambito europeo. Quindi, illustra la normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale e riepiloga la normativa ai fini dell'antiriciclaggio e sul monitoraggio fiscale.

Nel documento, l'Agenzia chiarisce che, in assenza di una specifica normativa vigente applicabile al fenomeno delle criptovalute, nel corso del tempo, ha fornito indicazioni utilizzando un approccio *case by case* in risposta a molte istanze di interpello da parte dei contribuenti aventi ad oggetto principalmente quesiti relativi alla detenzione e trasferimento di criptovalute.

Tra i primi documenti richiamati ampio spazio viene dato alla risoluzione 72/E del 2 settembre 2016 avente ad oggetto il Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali. Segue, quindi, il richiamo alle diverse risposte ad istanze di interpello che hanno riguardato il trattamento fiscale delle operazioni che hanno ad oggetto l'emissione e lo scambio di utility token.

In linea generale, le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle diverse istanze di interpello, ai fini della tassazione dei redditi derivanti da tali attività, miravano ad applicare alle operazioni di conversione di criptovaluta con valuta avente corso legale, i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter, comma 1-bis e comma 1-ter del TUIR.

Dopo avere riepilogato il regime fiscale delle crypto-attività fino al 31 dicembre 2022, la circolare dell'Agenzia illustra le novità intervenute con la legge di bilancio 2023 e detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni.

Nel documento dell'Agenzia delle Entrate trovano spazio anche le indicazioni in caso di regolarizzazione delle crypto-attività, le indicazioni sull'applicazione della tassazione indiretta (IVA, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni) e i presupposti di territorialità.

Conclusioni

In chiusura, le nuove disposizioni sulla fiscalità delle criptovalute stanno ridefinendo il quadro normativo in Italia. Sebbene questo ebook abbia cercato di fornire una panoramica il più completa possibile delle recenti modifiche, data la complessità della materia, si consiglia vivamente ai lettori di consultare la circolare in questione. Questo documento fornisce una raccolta esauriente delle novità e un'analisi approfondita per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

